



comune di trieste

Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche
P.O. Appalti e Gestione di Terzi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
del servizio di preaccoglimento dei bambini frequentanti alcune scuole primarie
iscritti ai servizi comunali complementari alla frequenza scolastica

Anno scolastico 2024/25

CIG B2E755E937

ONERI PER LA SICUREZZA (al netto di Iva) Euro 430,00.-

ART. I

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1. Il presente appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di preaccoglimento a favore dei bambini che frequentano le scuole primarie e sono iscritti ai servizi comunali complementari alla frequenza scolastica, i cui nominativi sono inseriti negli elenchi forniti dalla Stazione Appaltante.
2. Il servizio di preaccoglimento viene effettuato dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e prevede lo svolgimento di attività di sorveglianza fino all'inizio delle lezioni scolastiche.
3. Nella fascia oraria sopra indicata l'appaltatore è tenuto anche ad effettuare la rilevazione e la prenotazione dei pasti giornalieri per tutti i bambini della scuola iscritti ai servizi comunali complementari indicati negli elenchi di cui al comma 1.
4. Il servizio si svolge presso le seguenti tredici sedi di scuola primaria:
 - Collodi, Via San Pasquale n. 95
 - Pertini, Via Forlanini n. 30
 - Padoa, Via Archi n. 4
 - Fratelli Visintini, Via Forti n. 15.
 - Manna, Via Sant'Anastasio n. 13
 - Duca D'Aosta, via Vespucci n. 2
 - Tarabochia, Via dei Giacinti n. 7
 - Gaspardis, Via Donadoni n. 28
 - Foschiatti, Via Benussi n. 15

- Lona, via San Mauro n. 14
 - Ribičič, via Frausin n.12-14 (con lingua d'insegnamento slovena)
 - Marin, via Praga n. 6
 - De Marchi, Belvedere Guido de Santi n. 1
5. E' possibile che in corso d'appalto vengano individuate sedi diverse in sostituzione di quelle sopra indicate.

ART. 2

Durata dell'appalto

1. Il presente appalto decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2024/25 e termina alla fine dell'anno scolastico medesimo. La Stazione Appaltante ha la facoltà di rinnovarlo per l'anno scolastico 2025/26, ferme restando le condizioni previste dal presente capitolato, ad eccezione delle date di inizio e fine del servizio, subordinate al calendario scolastico 2025/26.
2. Il valore del rinnovo sarà uguale a quello dell'appalto dell'anno scolastico 2024/25.
3. Il servizio si svolge nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, dal lunedì al venerdì.

ART. 3

Dotazione di personale

1. Per la programmazione, l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio nonché la verifica finale del servizio viene prevista la figura di un **Coordinatore** con capacità organizzativa e di coordinamento adeguata all'attività da svolgere. Il Coordinatore, referente unico del servizio nei confronti della Stazione Appaltante, dovrà essere presente sul territorio per almeno n. 1 ora settimanale, con reperibilità telefonica per tutta la durata dell'appalto.
2. Presso ciascuna sede scolastica deve essere costantemente garantita la presenza di almeno un operatore, ove siano presenti fino a 28 bambini. In presenza di un numero di bambini superiore a 28, dovranno essere presenti almeno due operatori.
3. Sulla base dell'andamento delle presenze dei bambini nell'anno scolastico precedente, si prevede la necessità di 18 operatori a copertura delle tredici sedi indicate all'art. 1, comma 4, per un monte ore complessivo di 3.060 ore.
4. L'appaltatore garantisce, in ogni caso, la presenza giornaliera in servizio dei suddetti 18 operatori, che verranno distribuiti nelle tredici sedi in base alle specifiche esigenze di ciascuna sede.
5. Dovrà essere garantito, salvo cause di forza maggiore, il mantenimento in servizio presso ciascuna sede dei medesimi operatori per l'intera durata dell'anno scolastico.
6. Il monte ore complessivo necessario per lo svolgimento del servizio è indicativamente il seguente, considerando un numero di giorni lavorativi pari a 170 per ciascuna sede:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	MONTE ORE COMPLESSIVO
--------------------------	-----------------------

Coordinatore generale	37
Operatori	3060

7. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, a seguito di valutazione dei risultati del monitoraggio delle presenze mensili, di sopprimere il servizio presso le sedi in cui venga riscontrata una scarsa frequenza dell'utenza, con conseguente riduzione del numero di operatori di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

ART. 4

Qualifica del personale ed obblighi dell'appaltatore

1. Il Coordinatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore ai 18 anni
 - diploma di scuola media superiore
 - esperienza documentabile di coordinamento nel campo socio-educativo
2. L'appaltatore nello svolgimento del servizio deve impiegare operatori in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore a 18 anni
 - assolvimento della scuola dell'obbligo
 - esperienza documentabile nel campo socio-educativo
3. Gli operatori per la scuola con lingua d'insegnamento slovena Ribičič devono inoltre dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 la perfetta conoscenza della lingua slovena scritta e parlata.
4. L'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante l'elenco del personale impiegato contenente i seguenti dati:
 - nominativo, luogo e data di nascita
 - titolo di studio ed esperienza nel campo socio-educativo
 - numero telefonico e indirizzo di residenza

Tale elenco dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'appalto; l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione.

5. La Stazione Appaltante si riserva di non accettare o di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del dipendente o socio motivatamente non gradito. L'appaltatore potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data di mancata accettazione o della richiesta di sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della S.A., l'appaltatore è tenuto a sostituire il personale contestato immediatamente e, comunque, entro 10 giorni dalla data di mancata accettazione o della richiesta di sostituzione.
6. Nell'esercizio delle attività inerenti il servizio in oggetto l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.

7. L'appaltatore deve procedere alla registrazione giornaliera delle presenze dei bambini che fruiscono del servizio di preaccoglimento e trasmettere i suddetti dati alla Stazione Appaltante, per via telematica, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, secondo le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante.
8. L'appaltatore è tenuto inoltre ad effettuare la rilevazione di cui all'art.1, comma 3, comunicandola giornalmente al soggetto gestore del servizio di mensa scolastica comunale. La Stazione Appaltante provvederà a fornire la modulistica per la rilevazione del numero delle presenze dei bambini e del relativo numero dei pasti.
La documentazione, sottoscritta dall'operatore incaricato, dovrà essere inviata anche alla Stazione Appaltante nei tempi e con le modalità che saranno indicati dalla stessa.
9. L'eventuale materiale necessario per lo svolgimento del servizio è a completo carico dell'appaltatore.
10. Su richiesta della Stazione Appaltante, il personale del preaccoglimento è tenuto a partecipare alle periodiche riunioni educative dell'équipe delle varie strutture di Ricreatorio afferenti alle sedi scolastiche.

ART. 5

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'appaltatore s'impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nel servizio le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, applicando, nei confronti del suddetto personale, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il vigente *C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo del D.Lgs n. 36/2023. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo del D.Lgs n. 36/2023.

8. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale impiegato nel servizio del contenuto del presente articolo.

ART. 6

Rapporti con la Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore riservandosi di sospendere i pagamenti qualora le prestazioni non fossero svolte nel rispetto del presente capitolato. Qualora la Stazione Appaltante lo ritenesse opportuno concorderà eventuali incontri di verifica e chiederà la produzione dei materiali necessari al monitoraggio e all'analisi del servizio offerto.
2. Prima dell'avvio dell'anno scolastico sarà previsto un incontro tra il Coordinatore del Ricreatorio Comunale responsabile del Servizio comunale complementare alla frequenza scolastica ed il personale assegnato dall'appaltatore alla rispettiva scuola.

ART. 7

Affidamento e revisione dei prezzi

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Friuli Venezia Giulia eAppalti FVG, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le variazioni saranno calcolate sulla base del costo orario del personale indicato nel preventivo di spesa.
3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, così come previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

ART. 8

Requisiti

1. L'appaltatore dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023
 - b) Requisiti di ordine speciale:
 - Idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023
 - Capacità tecnica e professionale: l'aver svolto precedenti attività nella gestione di servizi socio-educativi rivolti a minori della medesima fascia d'età (6/11 anni) per un periodo non inferiore a 6 mesi nel triennio 2021/2023

La comprova dei requisiti di cui al punto b) è fornita secondo le modalità descritte nell'allegato V della Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023.

2. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento o consorzio. I requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 9

Cessione del contratto e subappalto del servizio

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 10

Garanzia definitiva

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente Capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 15 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente Capitolato sul corrispettivo d'appalto.
4. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 11

Responsabilità e assicurazione contro i danni

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio o a terzi e a cose.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale unico e per sinistro di almeno Euro 6.000.000,00.-. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio

del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

3. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di stipulare con assicuratore primario una polizza a copertura degli infortuni dei minori avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto e la cui durata sarà quella del presente appalto, con i seguenti massimali:

Garanzia	Massimale Euro
Caso Morte	50.000,00
Caso Invalidità Permanente	125.000,00
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	5.000,00
Diaria per ricovero (max. 150 gg. per sinistro)	20,00
Diaria per gessatura (max. 30 gg per sinistro)	10,00
Spese odontoiatriche da infortunio	500,00
Spese per rottura lenti ed occhiali	250,00

La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

ART. 12

Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e a tal fine fornirà all'appaltatore copia della documentazione in suo possesso attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in cui avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il documento unico di valutazione dei cosiddetti rischi interferenziali (in seguito DUVRI).
2. La Stazione Appaltante si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti, ai sensi dell'art. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. La quantificazione dei costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore volti a ridurre/eliminare i rischi interferenziali connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto di quanto contenuto nel DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non possono essere soggetti al ribasso.
4. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro, osservando altresì per ciò che attiene alla sicurezza quanto specificato nel predetto documento di valutazione dei rischi interferenziali, che verrà comunque allegato al contratto.
5. In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81, si precisa che tutte le attività lavorative previste in relazione al presente appalto dovranno essere eseguite secondo quanto contemplato in un piano di sicurezza redatto dall'appaltatore, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio, e contenente almeno i seguenti punti:

- Nominativo del datore di lavoro
 - Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Nominativo di un referente delegato dall'appaltatore per i rapporti fra committente ed appaltatore anche per l'applicazione di modelli organizzativi, attività e procedure comuni al fine della eliminazione/riduzione dei cosiddetti rischi interferenziali e per qualsiasi ulteriore notizia o intervento relativi alla sicurezza e salute comuni
 - Nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se eletti o designati
 - Nominativi dei lavoratori (sia dipendenti che soci) incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza in genere
 - Descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative
 - Descrizione degli impianti, attrezzature, macchine e veicoli previsti per l'esecuzione dell'appalto – di cui l'aggiudicatario abbia il possesso a qualsiasi titolo - con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi; non rientrano in questo punto impianti, attrezzature, macchine e veicoli di proprietà della Stazione Appaltante concessi a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività in parola
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – degli eventuali dispositivi di protezione individuale e collettiva dati in dotazione ai propri dipendenti e/o soci.
 - Indicazione – in relazione alle varie mansioni e compiti – dei protocolli di sorveglianza sanitaria e delle vaccinazioni obbligatorie, se previste.
 - Indicazione sintetica dei contenuti degli interventi informativi, formativi e di addestramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attuati nei confronti dei lavoratori (sia dipendenti che soci).
6. Il predetto piano di sicurezza dovrà altresì prevedere l'impegno dell'appaltatore a consultare preventivamente la Stazione Appaltante in merito a qualsiasi modifica nelle modalità operative descritte nel medesimo piano di sicurezza che possano influire nell'organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune, nonché a informare senza indugio la Stazione Appaltante in merito a:
- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nei precedenti punti;
 - situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;
 - incidenti ed infortuni occorsi agli utenti, anche di lieve entità, verificatisi nello svolgimento dell'attività, mediante invio di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente della Stazione Appaltante secondo modalità e tempi che verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell'appalto.
7. L'appaltatore ha l'obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con il datore di lavoro committente.
8. Nell'espletamento del servizio il personale dell'appaltatore (dipendenti e soci) dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le

generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/2008.

ART. 13

Penalità

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: € 250,00.- per ogni inadempienza;
 - ritardo nell'orario di entrata in servizio di un operatore: € 100,00.- per ogni inadempienza;
 - abbandono temporaneo del servizio: € 500,00.- per ogni inadempienza;
 - mancata sostituzione del personale che, a giudizio della Stazione Appaltante, non sia ritenuto in grado di garantire gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato, entro il termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 4, comma 5 del presente capitolato: € 200,00.- per ogni inadempienza.
3. L'applicazione delle penali, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
5. Le penali verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART. 14

Risoluzione del contratto e recesso

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 14, comma 2 del presente capitolato
- ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
- mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- mancata osservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 20 del presente capitolato
- mancata resa della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Nei casi di cui sopra, la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, via PEC o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore e salva l'applicazione delle penalità.

3. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 15 **Patto di integrità**

- I. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 16

Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

- I. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, così come da ultimo modificato con D.P.R. 13.06.2023 n. 81, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato.

ART. 17 **Trattamento dei dati personali**

- I. L'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

ART. 18 **Stipulazione del contratto**

1. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'aggiudicazione, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 19 **Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 20 **Spese a carico dell'appaltatore**

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 21 **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento del servizio verrà erogato tramite rate mensili posticipate, tenendo conto delle ore di servizio effettivamente svolte e dietro presentazione di regolare documentazione contabile.
2. Il corrispettivo per gli oneri della sicurezza interferenziali verrà pagato in un'unica rata da fatturarsi entro i primi tre mesi dell'anno scolastico.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE
Codice Univoco Ufficio **B87H10**
Piazza Unità d'Italia 4
34121 TRIESTE

dovranno essere intestate a Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport- Servizio Scuola ed Educazione e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

4. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

5. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 22

Norma finale

- I. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EMILIA PATRIARCA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 04/09/2024 19:14:41